



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale Pavese
20710 Pavia – Viale Montegrappa 15
E-mail: info@cnapavia.it
Internet www.cnapavia.it

D. lgs. 116/2020: modifiche alla parte IV del D. Lgs. 152/06 - Rifiuti

Registro di carico e scarico: fino alla definizione del modello digitale si utilizzano quelli attualmente in uso. Viene introdotta l'esclusione dalla tenuta del registro per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti e per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi. La tenuta del registro viene assolta con la conservazione dei formulari per 3 anni.

Sono stati raddoppiati i limiti quantitativi annuali (20 t rifiuti non pericolosi e 4 t rifiuti pericolosi) entro i quali i registri possono essere tenuti dalle Associazioni di categoria, sempre con cadenza mensile per la compilazione;

Viene modificato l'obbligo di conservazione: i registri, sempre integrati dai formulari, devono essere conservati per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione e non più per 5 anni.

MUD: con appositi DM una volta definite le modalità e avviata operativamente la digitalizzazione dei registri e formulari, il MUD verrà precompilato in automatico prelevando i dati dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Formulario d'identificazione del rifiuto:

Viene premesso che nella compilazione del formulario di identificazione ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

- fino alla definizione del modello digitale continuano ad utilizzarsi quelli attualmente in uso;
- la quarta copia può essere inviata al produttore/detentore da parte del trasportatore tramite PEC, sempre che quest'ultimo ne conservi l'originale oppure che ne invii successivamente l'originale;
- viene chiarito che il formulario non è necessario in caso di trasporto di rifiuti urbani e assimilati presso i centri di raccolta effettuato dal produttore;
- microraccolta: specificato che dev'essere effettuata nel termine massimo di 48 ore;
- I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alla legge n.82/1994, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR (formulario) - venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.

Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Al deposito temporaneo, ora denominato "deposito temporaneo prima della raccolta", viene dedicato un nuovo specifico articolo (185-bis). Vengono inserite disposizioni specifiche riguardanti la responsabilità estesa dei produttori e la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Rimangono invece invariate le caratteristiche quantitative e temporali;

Rifiuti assimilati agli urbani: a partire dal 1 gennaio 2021 con la nuova definizione di "rifiuti urbani" (quando siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici) vengono ricompresi anche i rifiuti prodotti dalle imprese rientranti nelle tipologie del nuovo allegato L-quater e che provengono dalle attività elencate nell'allegato L-quinques. Conseguentemente vengono a cessare tutti i criteri di assimilabilità definiti a livello locale. Non saranno mai urbani, ma sempre speciali, i rifiuti prodotti da utenze diverse da quelle elencate nell'allegato L-quinques.

Tracciabilità dei rifiuti. Il decreto interviene sulle norme del codice ambientale in materia di tracciabilità dei rifiuti, attraverso l'istituzione del Registro Elettronico Nazionale (REN) e dalla digitalizzazione di registri e formulari. A tale scopo, con appositi DM saranno definite le modalità di compilazione dei registri di carico e scarico e dei formulari d'identificazione dei rifiuti che saranno in formato digitale, integrati all'interno del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

Sanzioni: vengono ridotti gli importi minimi e massimi relativi alle violazioni degli obblighi inerenti il MUD e i registri di carico e scarico, mentre sono aumentati gli importi massimi relativi ai formulari



Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

Associazione Provinciale Pavese
20710 Pavia – Viale Montegrappa 15
E-mail: info@cnapavia.it
Internet www.cnapavia.it

D.Lgs.116/2020: modifiche alla Parte IV del D.Lgs.152/06 – Imballaggi

1. Modificata la definizione di imballaggio riutilizzabile e inserita la definizione di imballaggio composito;
2. Con il nuovo art. 219-bis è introdotta la possibilità di creare sistemi di restituzione cauzionale e di riutilizzo per tutti gli imballaggi, mediante appositi accordi di programma stipulati fra tutti gli operatori economici interessati;
3. Rivisti i metodi di calcolo degli obiettivi di recupero e riciclaggio degli imballaggi;
4. Il nuovo art. 221-bis prevede la disciplina applicabile per l'istanza di riconoscimento di un sistema autonomo individuale o collettivo;
5. Riscritto l'articolo che prevede i criteri direttivi dei sistemi di gestione che devono ispirarsi a principi di economia circolare favorendo misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero